

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-3143 del 07/07/2020
Oggetto	AREE DEMANIO IDRICO ÷ FIUME LAMONE ÷ LOCALITA' DA ORTO BERTOLI FINO A BORGO CASETTI IN COMUNE DI FAENZA (RA) ÷ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO MANUFATTI DI SCARICO DI CUI 15 IN SPONDA DESTRA E 24 IN SPONDA SINISTRA ÷ AL COMUNE DI FAENZA. PROCEDIMENTO N. RA04T0013.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-3245 del 07/07/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	DANIELA BALLARDINI

Questo giorno sette LUGLIO 2020 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, DANIELA BALLARDINI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: **AREE DEMANIO IDRICO – FIUME LAMONE – LOCALITA' DA ORTO BERTOLI FINO A BORGO CASSETTI IN COMUNE DI FAENZA (RA) – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE AD USO MANUFATTI DI SCARICO DI CUI 15 IN SPONDA DESTRA E 24 IN SPONDA SINISTRA – AL COMUNE DI FAENZA.**
PROCEDIMENTO N. RA04T0013.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.lgs n. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. n. 24/2009 art.51, la L.R. n. 2/2015 art.8, e le deliberazioni della Giunta Regionale che, ai sensi del c.5, art. 20 della L.R. n. 7/2004 modificano la disciplina dei canoni di concessione (n. 895/2007, n. 913/2009, n. 469/2011, n. 173/2014, n. 1622/2015, n.1710/2018, n.1845/2019);

- la Deliberazione della Giunta Regionale 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell’Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n.70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n.90/2018;
- la determinazione del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2019-876 del 29/10/2019 ad oggetto “*Approvazione dell’assetto organizzativo di dettaglio dell’Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito del recepimento degli incarichi di funzione istituiti per il triennio 2019-2022. Conferimento incarichi di funzione*”;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 1 del 10/01/2020, con la quale è stato attribuito l’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla dott.ssa Daniela Ballardini;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 05/03/2004 registrata al PG15481, aggiornata con nota PG/2015/0862173 del 4/12/2015, con cui il Comune di Faenza c.f. 00357850395, con sede in Piazza del Popolo 21, ha richiesto la concessione per l’occupazione di area demaniale in Comune di Faenza (RA) ad uso scarichi;

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 149 del 30/05/2018 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che l’area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base al D.P.R. 8 settembre 1997, n.357, alla D.G.R. 1191/2007 e ss.mm.ii..

PRESO ATTO dell’assenso, con prescrizioni, espresso dall’Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile Area Romagna (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 3530 del 28/11/2019), assunta al protocollo Arpae con prot. n. PG/2019/195813 del 20/12/2019;

CONSIDERATO:

- che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;
- che il canone non è dovuto ai sensi della DGR 895/2007 lettera e);

- che il deposito cauzionale non è dovuto ai sensi della L.R. n. 2/2015 art. 8, c.4;

ACCERTATO che il richiedente ha versato le spese istruttorie di euro 75,00;

DATO CONTO CHE la chiavica **P10** – antistante fg 172 mappale 25 - UTM/RER x=729474,45 y=907129,19, fa riferimento al procedimento RA95T0009/19RN01, concessione rilasciata ad HERA S.p.A. determina n. DET-AMD-2020-2518.

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rilascio della concessione per occupazione di area demaniale richiesta dal Comune di Faenza, con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico (RA), che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA DA PARTE DELLA SOTTOSCRITTA la regolarità amministrativa e l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Faenza c.f. 00357850395 con sede in Piazza del Popolo 21, la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico per 39 manufatti di scarico (**Codice pratica RA04T0013**) di cui 15 in sponda destra e 24 in sponda sinistra, fiume Lamone, da Orto Bertoli fino a Borgo Casetti in Comune di Faenza (RA), catastalmente identificati con i seguenti punti: **P1** - fg 71 mappale 28 - UTM/RER x=728958,23 y=906612,17; **P2** – antistante fg 71 mappale 28 - UTM/RER x=728991,01 y=906598,24; **P3** – antistante fg 192 mappale 31 - UTM/RER x=729469,86 y=906497,63; **P4** – fg 171 mappale 40 - UTM/RER x=729468,71 y=906605,70; **P5** – fg 171 mappale 40 - UTM/RER x=729458,05 y=906646,68; **P6** – fg 171 mappale 38 - UTM/RER x=729451,09 y=906682,75; **P7** – antistante fg 192 mappale 239 - UTM/RER x=729432,54 y=906741,82;

P8 – antistante fg 172 mappale 744 - UTM/RER x=729317,84 y=907047,84; **P9** – antistante fg 172 mappale 744 - UTM/RER x=729388,22 y=907127,11; **P11** – fg 192 mappale 154 - UTM/RER x=729584,46 y=907057,88; **P12** – antistante fg 172 mappale 99 - UTM/RER x=729597,24 y=907080,11; **P13** – antistante fg 172 mappale 101 - UTM/RER x=729755,04 y=906985,28; **P14** – fg 192 mappale 153 - UTM/RER x=729737,45 y=906967,68; **P15** – antistante fg 172 mappale 102 - UTM/RER x=729862,28 y=906917,31; **P16** – antistante fg 172 mappale 102 - UTM/RER x=729923,21 y=906882,86; **P17** – antistante fg 172 mappale 102 - UTM/RER x=729945,21 y=906869,85; **P18** – fg 172 mappale 744 - UTM/RER x=729988,00 y=906858,74; **P19** – antistante fg 172 mappale 105 - UTM/RER x=730147,28 y=906839,10; **P20** – antistante fg 172 mappale 109 - UTM/RER x=730350,46 y=907174,66; **P21** – antistante fg 172 mappale 109 - UTM/RER x=730346,04 y=907205,33; **P22** – antistante fg 172 mappale 92 - UTM/RER x=730349,22 y=907238,93; **P23** – antistante fg 172 mappale 92 - UTM/RER x=730393,40 y=907317,25; **P24** – antistante fg 173 mappale 2 - UTM/RER x=730433,09 y=907326,78; **P25** – antistante fg 172 mappale 91 - UTM/RER x=730470,43 y=907461,22; **P26** – antistante fg 172 mappale 91 - UTM/RER x=730481,54 y=907532,13; **P27** – antistante fg 173 mappale 1 - UTM/RER x=730514,62 y=907487,95; **P28** – antistante fg 172 mappale 91 - UTM/RER x=730519,91 y=907638,50; **P29** – fg 151 mappale 139 - UTM/RER x=730548,22 y=907619,45; **P30** – fg 132 tra i mappali 230 e 240 - UTM/RER x=730523,48 y=907703,32; **P31** – fg 151 mappale 2 - UTM/RER x=730607,09 y=907704,12; **P32** – antistante fg 151 mappale 2 - UTM/RER x=730651,28 y=907776,61; **P33** – fg 132 mappale 230 - UTM/RER x=730644,93 y=907858,37; **P34** – fg 152 mappale 52 - UTM/RER x=730700,49 y=907817,10; **P35** – antistante fg 132 mappale 230 - UTM/RER x=730724,31 y=907959,44; **P36** – antistante fg 152 mappale 22 - UTM/RER x=730866,39 y=908076,39; **P37** – fg 132 mappale 222 - UTM/RER x=730879,36 y=908220,59; **P38** – fg 132 mappale 57 - UTM/RER x=731136,80 y=908567,73; **P39** – fg 118 mappale 49 - UTM/RER x=731679,61 y=908445,23; **P40** – antistante fg 153 mappale 1

- UTM/RER x=731715,06 y=908412,42;

2. di dare conto che la chiavica **P10** – antistante fg 172 mappale 25 - UTM/RER x=729474,45 y=907129,19, fa riferimento al procedimento RA95T0009/19RN01, concessione rilasciata ad HERA S.p.A. determina n. DET-AMD-2020-2518;
3. di stabilire che la concessione ha efficacia dalla data di sottoscrizione del presente atto, con scadenza al 31/12/2038;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 28/05/2020 (PG/2020/78128 del 29/05/2020) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
5. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio Area Romagna dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile con determinazione n. 3530 del 28/11/2019, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
6. di stabilire che la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti riguardanti l’occupazione del demanio idrico, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
7. di dare atto che il concessionario risulta in regola per quanto riguarda il pagamento delle spese di istruttoria;
8. che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso, risultando l’imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell’art. 5, D.P.R. 131/1986;
9. l’originale del presente atto con oneri di bollatura a carico del concessionario è conservato presso l’archivio del SAC Arpae di Ravenna e ne sarà notificata una copia semplice al concessionario;

10. di dare atto che le spese di istruttoria sono introitate su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
11. avverso la presente determinazione è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica;
12. la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi della deliberazione del Direttore Generale n. 6 del 31/01/2020, di approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020/2022.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI RAVENNA

Daniela Ballardini

Firmato digitalmente

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale rilasciata al Comune di Faenza, C.F. 00357850395 (codice procedimento RA04T0013).

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. L'occupazione demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Lamone, individuata con i seguenti punti:

Destra Idraulica

P3 – antistante fg 192 mappale 31 - UTM/RER $x=729469,86$ $y=906497,63$; **P4** – fg 171 mappale 40 - UTM/RER $x=729468,71$ $y=906605,70$; **P5** – fg 171 mappale 40 - UTM/RER $x=729458,05$ $y=906646,68$; **P6** – fg 171 mappale 38 - UTM/RER $x=729451,09$ $y=906682,75$; **P7** – antistante fg 192 mappale 239 - UTM/RER $x=729432,54$ $y=906741,82$; **P11** – fg 192 mappale 154 - UTM/RER $x=729584,46$ $y=907057,88$; **P14** – fg 192 mappale 153 - UTM/RER $x=729737,45$ $y=906967,68$; **P24** – antistante fg 173 mappale 2 - UTM/RER $x=730433,09$ $y=907326,78$; **P27** – antistante fg 173 mappale 1 - UTM/RER $x=730514,62$ $y=907487,95$; **P29** – fg 151 mappale 139 - UTM/RER $x=730548,22$ $y=907619,45$; **P31** – fg 151 mappale 2 - UTM/RER $x=730607,09$ $y=907704,12$; **P32** – antistante fg 151 mappale 2 - UTM/RER $x=730651,28$ $y=907776,61$; **P34** – fg 152 mappale 52 - UTM/RER $x=730700,49$ $y=907817,10$; **P36** – antistante fg 152 mappale 22 - UTM/RER $x=730866,39$ $y=908076,39$; **P40** – antistante fg 153 mappale 1 - UTM/RER $x=731715,06$ $y=908412,42$;

Sinistra idraulica:

P1 - fg 71 mappale 28 - UTM/RER $x=728958,23$ $y=906612,17$; **P2** – antistante fg 71 mappale 28 - UTM/RER $x=728991,01$ $y=906598,24$; **P8** – antistante fg 172 mappale 744 - UTM/RER $x=729317,84$ $y=907047,84$; **P9** – antistante fg 172 mappale 744 - UTM/RER $x=729388,22$ $y=907127,11$; **P12** – antistante fg 172 mappale 99 - UTM/RER $x=729597,24$ $y=907080,11$; **P13** – antistante fg 172 mappale 101 - UTM/RER $x=729755,04$ $y=906985,28$; **P15** – antistante fg 172

mappale 102 - UTM/RER x=729862,28 y=906917,31; **P16** – antistante fg 172 mappale 102 - UTM/RER x=729923,21 y=906882,86; **P17** – antistante fg 172 mappale 102 - UTM/RER x=729945,21 y=906869,85; **P18** – fg 172 mappale 744 - UTM/RER x=729988,00 y=906858,74; **P19** – antistante fg 172 mappale 105 - UTM/RER x=730147,28 y=906839,10; **P20** – antistante fg 172 mappale 109 - UTM/RER x=730350,46 y=907174,66; **P21** – antistante fg 172 mappale 109 - UTM/RER x=730346,04 y=907205,33; **P22** – antistante fg 172 mappale 92 - UTM/RER x=730349,22 y=907238,93; **P23** – antistante fg 172 mappale 92 - UTM/RER x=730393,40 y=907317,25; **P25** – antistante fg 172 mappale 91 - UTM/RER x=730470,43 y=907461,22; **P26** – antistante fg 172 mappale 91 - UTM/RER x=730481,54 y=907532,13; **P28** – antistante fg 172 mappale 91 - UTM/RER x=730519,91 y=907638,50; **P30** – fg 132 tra i mappali 230 e 240 - UTM/RER x=730523,48 y=907703,32; **P33** – fg 132 mappale 230 - UTM/RER x=730644,93 y=907858,37; **P35** – antistante fg 132 mappale 230 - UTM/RER x=730724,31 y=907959,44; **P37** – fg 132 mappale 222 - UTM/RER x=730879,36 y=908220,59; **P38** – fg 132 mappale 57 - UTM/RER x=731136,80 y=908567,73; **P39** – fg 118 mappale 49 - UTM/RER x=731679,61 y=908445,23.

Come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

ARTICOLO 2 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono

responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
5. La Regione e le Agenzie regionali non sono responsabili per danni connessi al regime idraulico, quali, ad esempio, allagamenti, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti dei terreni. La Regione e le Agenzie regionali non assumono inoltre responsabilità per danni derivanti da incendio della vegetazione fluviale. Nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti ai fenomeni naturali o causati dall'esecuzione di interventi occorsi per fronteggiare tali eventi. La Regione e le Agenzie regionali e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati a quanto accordato dalla concessione qualora il concessionario non abbia provveduto a eseguire in modo adeguato gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza alle aree oggetto della concessione.
6. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'area concessa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

ARTICOLO 3 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA PROTEZIONE CIVILE –

SERVIZIO AREA ROMAGNA N. 3530 DEL 28/11/2019

<<3. di condizionare l'occupazione e le attività previste nell'area consentita alle seguenti prescrizioni:

- La durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE-SAC di Ravenna;

- E' espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere;

- All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica;

- È vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico;

- L'accesso all'area oggetto della concessione è consentito esclusivamente attraverso il percorso più breve dalla pubblica via, con divieto di transito nei restanti tratti fluviali;

- L'area medesima dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale di rifiuto di qualsiasi genere, compreso eventuale materiale trascinato da piene.

- Al fine di prevenire danni accidentali, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali in corrispondenza dei manufatti di scarico. È tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.

- Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (ASTePC)- Servizio Area Romagna e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori necessari a mantenere efficiente l'opera di scarico nella sua interezza, la sezione idraulica di uscita dello scarico nell'alveo del corso d'acqua sgombra da vegetazione, sedimenti e occlusioni che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente. Questa Agenzia informando l'amministrazione concedente (ARPAE) si riserva, comunque, la facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dell'impianto di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.
- E' vietato alterare in qualsiasi modo lo stato della vegetazione esistente oltre il perimetro dell'area concessa.
- E' assolutamente vietato effettuare qualsiasi stoccaggio di materiale, anche di eventuali prodotti raccolti oltre il perimetro dell'area concessa;
- E' vietato abbandonare nel corso d'acqua e nelle sue pertinenze rifiuti di qualsiasi genere;
- Il Concessionario non potrà recintare o comunque intercludere le aree concesse;
- Il concessionario, si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa;
- Ogni variazione alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Ravenna;
- Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza;
- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo

scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammassano a totale carico del concessionario, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;

- Il Concessionario è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Concessionario adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica;

*- Spetta al Concessionario adottare tutte le misure idonee alla sicurezza idraulica conseguente alla presenza di mezzi, attrezzature e materiali di risulta delle lavorazioni in ambito fluviale, in particolare nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione da parte di ARPAE Emilia-Romagna/Agenzia Regionale Sicurezza Territoriale e Protezione civile dell'**Allerta idrogeologica-idraulica**; sarà cura del richiedente consultare tale documento che è reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dalla dichiarazione del livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A e B e dovranno essere mantenute operative per tutto il periodo di validità della suddetta Allerta idrogeologica-idraulica;*

- L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi e senza pregiudizio delle facoltà di altre amministrazioni;

- La concessione è subordinata in particolare al mantenimento e all'esercizio di manufatti di attraversamento (cavi e condotte per derivazioni d'acqua), dei cartelli, dei percorsi ciclopedonali di fruizione naturalistica e relative installazioni di sosta, delle strade, nonché delle rampe e dei passaggi concessi a terzi. Il Concessionario, per lo svolgimento delle proprie attività, è tenuto prendere accordi con i titolari di diritti o facoltà sulle aree demaniali e su quelle limitrofe, impegnandosi a tenere estranea l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile da controversie che dovessero sorgere in merito a interferenze;

- In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna sede di Ravenna, può chiedere all'Amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di rimessa in pristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

- Il presente nulla osta non costituisce in alcun modo, per le porzioni di strutture edificate su area di pertinenza idraulica, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica. Resta a carico del richiedente ottenere dalle Amministrazioni competenti le autorizzazioni necessarie per il mantenimento della struttura o, in mancanza di queste e su richiesta di dette amministrazioni, provvedere a propria cura e spese alla sua demolizione senza pretendere compensi di sorta né rivalsa alcuna nei confronti di questo Servizio; >>

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2038.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo

entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
4. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. In caso di concessione rilasciata ad altro soggetto diverso dal concessionario uscente trova applicazione quanto disposto all'art. 15 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii..

ARTICOLO 5 – REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi.
2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della chiusura del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione,

quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.
2. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
3. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, come stabilito dall'art. 21, c. 1, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 8 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.